

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 novembre 2009, n. 0331/Pres.

Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009).¹

Modifiche approvate da:

DPRReg. 28/2/2018, n. 048/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11).

DPRReg. 16/6/2020, n. 085/Pres. (B.U.R. 1/7/2020, n. 27).

- Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 Presupposti per il conferimento incarichi
- Art. 3 Criteri e modalità di conferimento degli incarichi
- Art. 4 Requisiti soggettivi
- Art. 5 Procedure comparative
- Art. 6 Liste di accreditamento
- Art. 7 Affidamento diretto
- Art. 8 Obblighi di pubblicità e comunicazione
- Art. 8 bis Rinnovi e proroghe
- Art. 9 Esclusioni
- Art. 10 Entrata in vigore

¹ Titolo sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 16/6/2020, n. 085/Pres. (B.U.R. 1/7/2020, n. 27).

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ² di cui agli articoli 2222 e 2230 del codice civile, da parte dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, ai sensi dell'articolo 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

2. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 68 (Affidamento di incarichi finalizzati a potenziare vari interventi di carattere comunitario e internazionale), della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale).

Art. 2
(Presupposti per il conferimento incarichi)

1. L'Amministrazione regionale e gli enti regionali, di seguito denominati Amministrazioni, per esigenze correlate ad attività, non rientranti in funzioni ordinarie, cui non possano fare fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi a soggetti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, purché:

- a) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) sia stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione ovvero dell'ente, mediante la diffusione di apposito avviso interno;
- c) la prestazione sia di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) siano stati preventivamente determinati durata, oggetto e compenso, nonché le modalità di pagamento, comunque condizionate all'effettiva realizzazione della prestazione;³
- e) sussista proporzione fra il compenso da corrispondere e l'utilità, per l'amministrazione, attesa dallo svolgimento dell'incarico.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di conferimento di incarichi ⁴ per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in

² Parole soppresse da art. 2, c. 1, DPR. 16/6/2020, n. 085/Pres. (B.U.R. 1/7/2020, n. 27).

³ Lettera sostituita da art. 3, c. 1, DPR. 16/6/2020, n. 085/Pres. (B.U.R. 1/7/2020, n. 27).

⁴ Parole soppresse da art. 3, c. 2, DPR. 16/6/2020, n. 085/Pres. (B.U.R. 1/7/2020, n. 27).

ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. Le Amministrazioni non possono affidare gli incarichi di cui all'articolo 1 a propri dipendenti.

Art. 3

(Criteri e modalità di conferimento degli incarichi)

1. Il responsabile del procedimento individua i soggetti cui affidare gli incarichi a seguito dell'esperimento di apposita procedura comparativa, preceduta dall'emanazione di un avviso contenente:

- a) l'indicazione circostanziata dell'oggetto e della durata della prestazione, anche con riferimento a piani, programmi e progetti della Regione;
- b) l'indicazione degli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) (ABROGATA);⁵
- d) l'eventuale indicazione del compenso e delle modalità di pagamento;
- e) l'indicazione delle modalità e dei termini, non inferiori a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, per la presentazione delle candidature;
- f) l'indicazione dei criteri che saranno applicati nella comparazione delle candidature, quali possono essere i titoli posseduti, le abilità e le esperienze professionali maturate in attività afferenti o similari a quelle dell'incarico, le caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, i tempi di realizzazione dell'attività, la riduzione del compenso;
- g) l'indicazione dei tempi e delle modalità per lo svolgimento della procedura comparativa, nonché dell'eventuale audizione dei candidati;
- h) l'indicazione delle forme di pubblicità degli esiti della procedura;
- i) l'indicazione del responsabile del procedimento.

2. L'avviso di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e per almeno quindici giorni sul sito istituzionale dell'amministrazione, salva la facoltà di ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità.

Art. 4

(Requisiti soggettivi)⁶

⁵ Lettera abrogata da art. 4, c. 1, DPRReg. 16/6/2020, n. 085/Pres. (B.U.R. 1/7/2020, n. 27).

⁶ Articolo sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 28/2/2018, n. 048/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11).

1. Per l'ammissione alla procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico i candidati debbono possedere, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani ovvero cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o loro familiari non aventi cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, purchè l'incarico da svolgere non riguardi l'esercizio diretto od indiretto di pubblici poteri ovvero la tutela dell'interesse nazionale;
- b) godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) possedere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- e) non trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- f) non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;
- g) di non aver avuto con la Regione rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione del servizio, qualora sia cessato volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
- h) possedere particolare e comprovata specializzazione universitaria correlata al contenuto della prestazione richiesta, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2;
- i) possedere gli eventuali ulteriori requisiti previsti dall'avviso di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Il requisito di cui alla lettera f) non è richiesto in caso di incarichi conferiti a titolo gratuito.

1. La valutazione finalizzata alla scelta del soggetto cui affidare l'incarico è effettuata comparando i curricula e la documentazione fornita in relazione all'incarico, nonché le proposte operative ed economiche sulla base dei criteri predeterminati nell'avviso di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Può essere disposta l'audizione dei candidati il cui profilo risulti maggiormente rispondente all'attività oggetto dell'incarico, purché di tale facoltà si sia fatto espressa menzione nell'avviso di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 6

(Liste di accreditamento)

1. Le Amministrazioni possono istituire, previa pubblicazione di apposito avviso, una o più liste di accreditamento di soggetti dotati di requisiti professionali e di esperienza minimi prestabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.

2. Le Amministrazioni ricorrono alle liste di accreditamento di cui al comma 1 per individuare un numero di candidati almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto ai fini della selezione dell'affidatario mediante la procedura comparativa di cui all'articolo 5.

3. Le liste di cui al comma 1 sono pubblicate sul sito istituzionale dell'amministrazione conferente e restano valide per il tempo indicato nell'avviso, comunque non superiore a tre anni.

4. Le Amministrazioni non sono obbligate ad avvalersi delle prestazioni professionali dei soggetti iscritti nelle liste di cui al comma 1, né sussiste alcun obbligo di affidamento di incarichi a tutti gli iscritti.

Art. 7

(Affidamento diretto)

1. Fermo restando quanto stabilito agli articoli 2 e 4, il responsabile del procedimento può disporre l'affidamento diretto dell'incarico, senza effettuare la procedura comparativa, in uno dei seguenti casi:

- a) quando la precedente procedura comparativa avente ad oggetto il medesimo incarico sia andata deserta;
- b) quando l'incarico abbia per oggetto prestazioni episodiche, da intendersi quali prestazioni da svolgere in modo saltuario, riconducibili ad esigenze non ricorrenti o continuative, con esborso di modica entità e comunque non superiore a euro cinquemila, inclusi i rimborsi spese e gli oneri fiscali, nonché, se a carico del

prestatore, quelli previdenziali e assistenziali. È vietato il frazionamento artificioso degli importi.

Art. 8

*(Obblighi di pubblicità e comunicazione)*⁷

1. Rimangono fermi gli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e dall'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 165/2001.

Art. 8 bis

*(Rinnovi e proroghe)*⁸

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera c), del D.Lgs. 165/2001 non è ammesso il rinnovo degli incarichi; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 9

(Esclusioni)

1. La disciplina del presente regolamento non si applica:
- a) agli incarichi professionali disciplinati da normative di settore;
 - b) nel caso di incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, ivi compresi i nuclei di valutazione e verifica degli interventi pubblici operanti ai fini della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali);
 - c) nel caso di designazioni e nomine di componenti di commissioni di gara e concorsi nonché di altre commissioni o comitati previsti da leggi o regolamenti.

Art. 10

(Entrata in vigore)

⁷ Articolo sostituito da art. 5, c. 1, DPRReg. 16/6/2020, n. 085/Pres. (B.U.R. 1/7/2020, n. 27).

⁸ Articolo aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 28/2/2018, n. 048/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11).

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.